

- 3) *Atteso che gli allegati VI e VII del regolamento n. 543/2008, come modificato dal regolamento d'esecuzione n. 1239/2012, sono sufficientemente precisi ai fini della realizzazione dei controlli sui polli congelati e surgelati destinati ad essere esportati con restituzione all'esportazione, la circostanza che uno Stato membro non abbia emanato le modalità pratiche di cui l'articolo 18, paragrafo 2, del citato regolamento prevede l'adozione non rende tali controlli inopponibili alle imprese interessate.*
- 4) *L'esportatore di polli congelati o surgelati può, a norma dell'articolo 118, paragrafo 2, e dell'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), tanto assistere, personalmente o facendosi rappresentare, alla visita di tali merci o al prelievo di campioni, quanto chiedere una visita supplementare di dette merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati ottenuti dalle competenti autorità non siano validi.*

<sup>(1)</sup> GU C 190 dell'8.6.2015.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Dusseldorf**

(Causa C-173/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) — Determinazione del valore in dogana — Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare — Nozione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 160 — «Condizione della vendita» delle merci da valutare — Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci — Articolo 158, paragrafo 3 — Operazioni di rettifica e di ripartizione)*

(2017/C 144/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Düsseldorf

**Parti**

Ricorrente: GE Healthcare GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, non impone che la determinazione dell'importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza avvenga al momento della conclusione del contratto di licenza o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale affinché tali corrispettivi o diritti di licenza siano considerati come relativi alle merci da valutare e, dall'altro lato, consente che i corrispettivi e i diritti di licenza medesimi vengano considerati «relativi alle merci da valutare», quand'anche si riferiscano soltanto in parte alle merci medesime.*
- 2) *L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l'articolo 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, devono essere interpretati nel senso che i corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una «condizione di vendita» delle merci da valutare allorché, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di licenza venga richiesto da un'impresa collegata tanto al venditore quanto all'acquirente e venga versato a questa stessa impresa.*

- 3) L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1875/2006, devono essere interpretati nel senso che le operazioni di rettifica e di ripartizione, rispettivamente previste da tali disposizioni, possono essere effettuate nel caso in cui il valore in dogana delle merci in questione sia stato determinato non in applicazione dell'articolo 29 del regolamento n. 2913/92, come modificato, bensì per mezzo del metodo sussidiario previsto dal successivo articolo 31.

<sup>(1)</sup> GU C 236 del 20.7.2015.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Lussemburgo) — ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/ État du Grand-Duché de Luxembourg**

(Causa C-321/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 3, lettera a) — Articoli 11 e 12 — Cessazione delle attività di un impianto — Restituzione delle quote non utilizzate — Periodo 2008-2012 — Mancato indennizzo — Struttura del sistema per lo scambio delle quote di emissioni)**

(2017/C 144/04)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour constitutionnelle

**Parti**

Ricorrente: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Convenuto: État du Grand-Duché de Luxembourg

**Dispositivo**

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che permetta all'autorità competente di esigere la restituzione senza indennizzo, totale o parziale, di quote non utilizzate che sono state indebitamente rilasciate ad un gestore, a causa della violazione, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di informare tempestivamente l'autorità competente della cessazione dello sfruttamento di un impianto.

Le quote rilasciate a favore di un gestore dopo che questi ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui esse afferiscono, senza averne previamente informato l'autorità competente, non possono essere qualificate come «quote» di emissioni ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87, come modificata dal regolamento n. 219/2009.

<sup>(1)</sup> GU C 294 del 7.9.2015.